



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240, COME MODIFICATO DALL'ART. 14, COMMA 6-SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79.

«I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.»

**Titolo I
Principi generali**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'Università di Foggia può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Nel caso di fondi gravanti sul proprio bilancio, la spesa annuale complessiva dei contratti di ricerca non potrà superare il limite di spesa previsto dal comma 6 dell'art. 22 della L. 240/2010.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di cui all'art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, di seguito denominati "contrattisti".

Art. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

- 1) I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2) La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Art. 3

Modalità di selezione

- 1) L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive, per titoli e colloquio, relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare (GSD), volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.
- 2) Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni di procedure di finanziamento competitivo indette dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato in assenza di espletamento di procedure selettive. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, su proposta del Dipartimento interessato.

Titolo II

Procedure di selezione

Art. 4

Attivazione delle procedure di selezione

- 1) Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a. il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b. il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c. il responsabile della ricerca;
 - d. il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f. la sede di svolgimento delle attività;
 - g. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h. l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo;
 - i. i criteri indicati al successivo art. 8, comma 3, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - j. il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - k. la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
 - l. informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

Art. 5

Bando di selezione

- 1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore deve contenere:
 - a. il numero dei posti;
 - b. il programma di ricerca;
 - c. il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e. il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - f. l'importo dello stipendio annuo al lordo degli oneri a carico del contrattista;
 - g. le modalità di selezione;
 - h. i requisiti per la partecipazione;
 - i. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
 - j. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - k. informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - l. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - m. il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
- 2) Il bando può, altresì, prevedere la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico.
- 3) Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Università di Foggia.
- 4) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.
- 5) La domanda di partecipazione deve pervenire alla competente Area dell'Amministrazione entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

Art. 6

Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori, di cui almeno un professore di

ruolo, afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

- 2) Il Consiglio di Dipartimento, a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle candidature, designa un componente della Commissione giudicatrice e nomina una rosa di cinque componenti tra cui, tramite sorteggio, individua due componenti effettivi e tre componenti supplenti.
- 3) Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b. abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - c. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - d. risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
 - e. coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
- 4) La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Internet di Ateneo.
- 5) Dalla data di pubblicazione decorrono sette giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari.
- 6) Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 3.
- 7) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
- 8) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
- 9) Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 7

Candidati ammissibili alle selezioni

- 1) Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
- 2) Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto

equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

4) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.

2) I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.

3) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

- a. qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
- b. attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
- c. attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
- d. prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

4) Ai fini della selezione la Commissione dispone di 100 punti di cui 50 riservati ai titoli e 50 al colloquio.

5) Per la valutazione dei titoli, il punteggio è così ripartito:

- a. 10 punti per ognuno dei seguenti titoli attinente al profilo indicato nel bando: dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, titolo di specializzazione di area medica per i settori interessati;
- b. fino a 5 punti per il voto di laurea, così determinati:
 - fino a 107/110 = 0 punti,
 - 108/110 = 1 punto,
 - 109/110 = 2 punti,
 - 110/110 = 3 punti,
 - 110/110 con lode = 5 punti;
- c. fino ad un massimo di complessivi 5 punti per i seguenti titoli attinenti al profilo per cui si concorre:
 - master di I livello e corsi di perfezionamento universitari post laurea = 1 punto,
 - master di II livello = 3 punti,
 - diploma di specializzazione di area non medica = 5 punti,
- d. fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti al profilo per cui si concorre: punti uno per ogni annualità o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi.
- e. fino ad un massimo di 25 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, attinenti al profilo per cui si concorre, [e/o per titolarità/partecipazione a progetti di ricerca](#).

6) Per ogni candidato, la Commissione valutatrice deve analiticamente riportare nel verbale i titoli valutati ed il punteggio ad essi attribuito. I candidati sono ammessi a sostenere il colloquio se conseguono un punteggio minimo di 15 punti.

- 7) Il risultato della valutazione dei titoli è comunicato ai partecipanti almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.
- 8) Il colloquio che a discrezione della Commissione potrà svolgersi in modalità telematica, è volto ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato, verte sul progetto presentato e la relativa tematica e sul programma indicato nel bando. In sede di colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando. Esso si intende superato se il candidato consegue una votazione minima di almeno 30 su 50.
- 9) Sarà comunicato al candidato, almeno cinque giorni prima dello svolgimento del colloquio, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, la data, il luogo e l'ora in cui si terrà il colloquio, ove non previsto nel bando, che potrà svolgersi anche in modalità telematica, utilizzando lo strumento della videoconferenza.
Il candidato dovrà risultare reperibile nella giornata prevista per la prova orale. Ai fini dell'identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. Il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva. L'Università declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento della prova orale.
- 10) La Commissione redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della somma dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli e del colloquio. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di punti 45 su 100.
- 11) In caso di parità di punteggio la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9

Termine del procedimento

- 1) La Commissione **conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso tale termine, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, assegnando un nuovo termine improrogabile di quarantacinque giorni per la conclusione dei lavori.**
- 2) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore entro **venti** giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione, da pubblicarsi sul sito di Ateneo.
- 3) Le procedure selettive di cui al presente Regolamento non danno luogo a dichiarazioni di idoneità. La graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente in caso di decadenza o rinuncia alla stipula del contratto da parte dei vincitori.

Art. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

- 1) Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a. la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b. l'indicazione della ricerca a cui è collegato;
 - c. il trattamento economico.
- 2) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.
- 3) Il Direttore di Dipartimento provvederà a comunicare agli uffici competenti dell'Amministrazione la data della presa di servizio del contrattista.
- 4) Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile della ricerca.
- 5) Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

- 6) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Titolo III **Disciplina del rapporto di lavoro**

Art. 11

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

- 1) I contrattisti articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca.
- 2) Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
- 3) La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.
- 4) Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.
- 5) Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Art. 12

Proroga dei contratti

- 1) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2) L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3) La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 4) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 5) Il Consiglio di amministrazione autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto.
- 6) La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.

Art. 13

Rinnovo dei contratti

- 1) I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- 2) L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3) In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente adeguato a un livello retributivo superiore, rimanendo comunque compreso nei limiti definiti all'art. 16.
- 4) Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 5) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione,

- 7) Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
- 6) Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

Art. 14

Cessazione del rapporto di lavoro

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
- 2) Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
- 3) Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
- 4) Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Art. 15

Incompatibilità e ulteriori incarichi

- 1) I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 2) Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 3) Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Foggia.
- 4) Ai contrattisti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori a tempo pieno.
- 5) Il contrattista può svolgere attività retribuita di supporto alla didattica dell'Università di Foggia, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.
- 6) I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 16

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

- 1) Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, definito in ragione dell'impegno richiesto e articolato in tre livelli retributivi:
 - a) livello minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
 - b) livello intermedio: pari alla media aritmetica tra il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;

c) livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

- 2) Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Foggia ed il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 3) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Titolo IV **Disposizioni finali**

Art. 17

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

- 1) Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i riferimenti ai gruppi scientifico-disciplinari sono da interpretarsi come relativi ai settori concorsuali secondo le norme vigenti al 29/06/2022.
- 2) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente nelle materie trattate; sono, altresì, fatte salve le eventuali disposizioni di legge e/o derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale che dovessero intervenire successivamente alla emanazione del presente Regolamento.
- 3) Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino di Ateneo.